

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 14/06/2008)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Premessa

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Riferimenti Normativi

Articolo 4 - Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale

Articolo 5 - Effetti dell'approvazione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica

Articolo 6 - Ambiti di applicazione

Articolo 7 - Modalità di aggiornamento e revisione del Piano di Zonizzazione Acustica

Articolo 8 - Principi del procedimento

TITOLO II - PROCEDURE NEI CASI DI TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE OD INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO

Articolo 9 - Prescrizioni da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi e degli interventi edilizi

Articolo 10 - Valutazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di rilascio di permesso di costruire, DIA, Piani Attuativi, Autorizzazioni uniche SUAP

Articolo 11 - Valutazione di clima acustico

TITOLO III - REQUISITI DI FONOISOLAMENTO DEGLI EDIFICI

Articolo 12 - Requisiti da garantire

Articolo 13 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Articolo 14 - Limiti nell'uso per attività funzioni e/o per l'installazione di impianti

Articolo 15 - Requisiti di fonoisolamento degli immobili in cui vengono svolte attività rumorose

Articolo 16 - Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni

Articolo 17 - Disposizioni relative alla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo

Articolo 18 - Rumore prodotto da traffico veicolare

Articolo 19 - Norme per le attività rumorose esistenti

Articolo 20 - Redazione dei piani di abbattimento e di contenimento del rumore da parte degli enti gestori delle infrastrutture di trasporto di interesse locale

TITOLO V - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Articolo 21 - Disposizioni generali

CAPO I - CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

Articolo 22 - Modalità di utilizzo di impianti ed attrezzature

Articolo 23 - Orari di lavoro

Articolo 24 - Casi specifici ed urgenti

Articolo 25 - Provvedimenti di deroga per cantieri edili, stradali o assimilabili

CAPO II - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

Articolo 26 - Individuazioni delle aree e criteri generali

Articolo 27 - Provvedimenti di deroga, orari e limiti massimi nelle aree destinate dal Piano Classificazione Acustica ad attività temporanee e manifestazioni a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto

Articolo 28 - Provvedimenti di deroga, orari e limiti massimi nelle aree non individuate dal Piano Classificazione Acustica per gli spettacoli - area di fascia costiera

Articolo 29 - Provvedimenti di deroga, orari e limiti massimi nelle aree non individuate dal Piano Classificazione Acustica per gli spettacoli - Norme Generali

CAPO III - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Articolo 30 - Uso di attrezzature rumorose specifiche

TITOLO VI - CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 31 - Competenze del Servizio Inquinamento Acustico

Articolo 32 - Modalità di svolgimento dei controlli

Articolo 33 - Vigilanza sugli avventori degli esercizi pubblici

Articolo 34 - Sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie

TITOLO I - DISPOSIZIONI

Articolo 1 Premessa

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico.
2. L'azione amministrativa del Comune di Montalto di Castro è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.
3. Ai fini dell'individuazione dei limiti massimi di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio del Comune di Montalto di Castro è stato suddiviso in zone corrispondenti alle sei classificazioni definite dalla legge 26 ottobre 1995 n. 447, come riportato nel Piano di Zonizzazione Acustica approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 31/05/2004

Articolo 2 Definizioni

1. Per le finalità del presente Regolamento, oltre alle definizioni contenute nelle normative di cui al paragrafo I.2, si intende per:
 - a) **ATTIVITÀ RUMOROSA DI CARATTERE PERMANENTE:** l'attività di carattere aziendale e produttivo con l'esclusione di quelle di tipo domestico e condominiale, che sia ubicata stabilmente e che si svolga con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi;
 - b) **ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA:** qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito;
 - c) **ATTIVITA' RUMOROSA AGRICOLA TEMPORANEA:** attività svolta con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitanti, per l'utilizzo, di un provvedimento espresso di autorizzazione, esercitata per periodi di tempo limitati, ovvero stagionalmente;
 - d) **CANTIERE:** complesso degli impianti e delle attrezzature per la costruzione e riparazione di edifici, strade ed assimilabili;
 - e) **MANIFESTAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO:** i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, caratterizzati dall'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito;
 - f) **MANIFESTAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO SVOLTA IN UN PUBBLICO ESERCIZIO ALL'APERTO:** attività di cui al precedente punto e), svolta nell'ambito di una superficie all'uopo attrezzata, costituente sede o pertinenza di un pubblico esercizio. Sono considerati "all'aperto", anche i pubblici esercizi la cui attività avviene in locali scoperti e/o parzialmente scoperti, nonché i pubblici esercizi la cui attività avviene in locali coperti ma privi di una delle pareti di delimitazione del locale con l'esterno;
 - g) **PARTICOLARE SORGENTE SONORA:** macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antistormo, cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine;
 - h) **PERIODO ESTIVO:** arco temporale compreso tra il (1 Maggio - 30 settembre);
 - i) **PERIODO INVERNALE:** arco temporale compreso tra il (1 ottobre -30 Aprile).

Articolo 3 Riferimenti Normativi

1. Il presente regolamento tiene conto, nella elaborazione delle sue disposizioni, in particolare, sotto il profilo regolamentare degli indirizzi delle norme UNI, ISO, CEI, CEN, e delle linee generali della normativa seguente:

- del D.M. 18 dicembre 1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica edilizia ed urbanistica da osservarsi nell'esecuzione di opere di edilizia scolastica" e del D.M. 13 settembre 1977 contenente modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici;
- della Direttiva Comunitaria n. 337 del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impianto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- del D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377 "Regolamento delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della Legge 8 luglio 1986 n. 349 recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formazione del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, adottate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377;
- del D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno", modificato con sentenza della Corte Costituzionale del dicembre '1991;
- del D.P.R. 24/7/96 n. 459 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 89/392CEE concernente il Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle macchine", e successive modificazioni: 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;
- della Direttiva 89/392CEE concernente il "Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle macchine", e successive modificazioni: 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;
- della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995;
- del D.M. Ambiente 1 dicembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo";
- del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- del D.M. Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- del D.P.R. del 18 ottobre 1998 n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario;
- D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;
- Decreto 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione da parte della società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore;
- D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 - Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447;
- Direttiva 2000/14/Ce del Parlamento Europeo e del consiglio del 8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
- Decreto 23 novembre 2001 - Modifiche dell'allegato 2 del decreto Ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi, di contenimento ed abbattimento del rumore.
- Articolo 7 Legge n. 179 del 13 Luglio 2002 - Disposizioni in materia ambientale;
- Decreto Legislativi 4 settembre 2002, n. 262 - attuazione della Direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

- DIRETTIVA 2003/4/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio;
- Circolare 6 Settembre 2004- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali.(G.U. n. 217 del 15 settembre 2004);
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 Marzo 2004 , n. 142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. (G.U. n. 127 del 1 giugno 2004) testo in vigore dal: 16 giugno 2004;
- Decreto 1 aprile 2004 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale (G.U. n. 84 del 9 aprile 2004);
- D.Lgs. 19 agosto 2005 n° 194 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. (G.U. n. 222 del 23 settembre 2005) Testo coordinato del Decreto-Legge n. 194 del 19 agosto 2005 (G.U. n. 239 del 13 ottobre 2005) Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante: «Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222 del 23 settembre 2005);
- D. LGS. 19/08/05 n° 194 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. (G.U. n. 222 del 23 settembre 2005);
- Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2005: Parere ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della Direttiva 2002/49CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale;
- DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2005, n. 13 - Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari. (G.U. n. 39 del 17 febbraio 2005
- Legge Regione Lazio 3 agosto 2001, n. 18

2. Nel caso di modificazione, abrogazione e/o sostituzione di articoli, periodi o parole delle disposizioni indicate al comma precedente, laddove citate nel presente Regolamento, si dovrà intendere riferita la disposizione alla nuova disciplina legislativa nazionale e/o regionale e/o regolamentare eventualmente vigente, salva la abrogazione implicita della disposizione per evidente incompatibilità con la normativa di qualunque tipo sopravvenuta.

Articolo 4

Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale

1. La Zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

- a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale;
- b) costituire riferimento per la redazione del Piano di risanamento acustico in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambiti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate in sede di Zonizzazione Acustica;
- c) consentire l'individuazione delle proprietà d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

Articolo 5

Effetti dell'approvazione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica

1. L'approvazione della Classificazione Acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento, nell'attività amministrativa del Comune di Montalto di Castro, i principi di tutela dall'inquinamento acustico espressi dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Dal momento dell'approvazione della Zonizzazione acustica del territorio comunale e del presente Regolamento, qualsiasi variante agli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente essere improntati a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di comfort acustico prescritti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 6

Ambiti di applicazione

1. L'ambito di tutela dall'inquinamento acustico viene esercitato sull'intero territorio comunale sulla base della zonizzazione acustica approvata.
2. Il presente regolamento disciplina:
 - a) le attività umane in grado di turbare la quiete pubblica e privata;
 - b) la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dal traffico veicolare sul territorio comunale;
 - c) la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dall'esercizio di impianti, macchinari, od attività produttive esistenti e/o di nuovo insediamento;
 - d) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica de territorio;
 - e) la regolamentazione ed il controllo delle emissioni e delle immissioni di rumori all'interno di edifici tra locali sensibili attigui, sovrastanti o sottostanti e degli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;
 - f) i requisiti acustici passivi di edifici e/o di singole unità immobiliari o di locali sensibili, per la protezione da rumori provenienti dall'esterno, dall'interno dell'edificio e dagli impianti, sia per le nuove costruzioni, sia nei casi di ristrutturazioni di partizioni verticali od orizzontali, di serramenti od impianti specificamente regolamentati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Articolo 7

Modalità di aggiornamento e revisione del Piano di Zonizzazione Acustica

1. La Zonizzazione Acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di determinare sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale) in conseguenza di interventi modificativi e/o variazioni dello stato di fatto, in particolare nei casi di modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale.
2. Nel caso di varianti ai Piani Urbanistici la Zonizzazione acustica deve essere contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni di cui alla Tab. I dell'allegato B del D.P.C.M. 1° marzo 1991 laddove vi siano situazioni di incompatibilità tra i due strumenti.
3. In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Zonizzazione acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i soli limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

Articolo 8

Principi del procedimento

1. Nel caso di procedimento per autorizzazione in deroga, la domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione e corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste per l'adozione del provvedimento.

2. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
3. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della citata Legge n. 241/1990.
3. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.
4. I termini generali del procedimento, laddove non diversamente previsto, sono stabiliti in 60 giorni decorrenti dalla presentazione della istanza da parte del richiedente, completa di ogni elaborato richiesto.
5. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro 15 giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
6. Il procedimento può essere sospeso una volta per richiesta di documentazione integrativa o chiarimenti sulla istanza. In questi casi i termini ricominciano a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa e dei chiarimenti richiesti.
7. L'istruttoria si concluderà con apposito provvedimento del Dirigente competente che previo svolgimento di apposita conferenza interna di servizi con i Settori comunali interessati per le rispettive competenze, approverà o respingerà l'istanza presentata.
8. In caso di accoglimento della istanza l'atto conclusivo del procedimento approverà lo schema di atto con il quale regolare la concessione, nei tempi, nelle modalità di godimento, per il corrispettivo della sua costituzione e mantenimento, da stipularsi, qualora necessario in base alla tipologia di intervento, anche mediante atto pubblico e comunque a spese del richiedente.
9. Alla domanda dovrà essere allegato il versamento delle spese di istruttoria a parziale rimborso degli oneri sostenuti dal Comune per il sopralluogo e l'istruttoria stessa relativi ad ogni domanda di concessione. In caso di richieste multiple il versamento dovrà essere effettuato per ciascun intervento.
10. Le somme per spese di istruttoria, diritti di segreteria, di formalità etc. sono fissate con Deliberazione della Giunta municipale, rivedibili ogni anno con incremento in relazione della variazione ISTAT o confermabili tacitamente.
11. la fissazione di nuove misure unitarie degli importi richiesti per le spese sopra indicate potrà avvenire solo con Delibera di Giunta Comunale, mentre l'adeguamento ISTAT sarà effettuato annualmente con Determinazione del Dirigente del settore competente.
12. In tutti i casi in cui nel presente Regolamento si preveda la predisposizione di una "relazione per la valutazione dell'impatto acustico", tale documento dovrà essere redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 2 comma 6-7-8-9 della Legge Quadro n. 447 del 26 ottobre 1995 e s.m.i. attenendosi ai criteri stabiliti dall'articolo 4 comma 1 lettera l) della legge 447/1995 e della Legge Regione Lazio n. 18 del 03/08/2001

TITOLO II - PROCEDURE NEI CASI DI TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE OD INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO

Articolo 9

Prescrizioni da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi e degli interventi edilizi

1. In sede di presentazione di Piani particolareggiati e/o di Piani di recupero, con riferimento all'assetto planovolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica.

2. Ai Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e ai Piani di recupero dovrà essere allegata una relazione di compatibilità con i contenuti della Zonizzazione Acustica che dovrà contenere inoltre i seguenti punti:

- a) rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- b) valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- c) localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- d) valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dal comparto in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione Acustica;
- e) previsione del rispetto del criterio differenziale, di cui alla comma 2 dell'articolo del D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successivi.

3. Al fine di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto dovranno essere di norma osservati, al momento della redazione dell'assetto planovolumetrico degli strumenti urbanistici attuativi:

- a) la rumorosità derivante da strade già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto;
- b) i distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale per il rispetto dei limiti di rumorosità.

4. resta comunque salva la possibilità di proporre la installazione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici che dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, la cui completa realizzazione sarà comunque condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate.

5. L'approvazione dei piani particolareggiati e/o di recupero, da parte del Consiglio Comunale, comporterà l'automatico aggiornamento della Zonizzazione Acustica.

Articolo 10

Valutazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di rilascio di permesso di costruire, DIA, Piani Attuativi, Autorizzazioni uniche SUAP

1. Il presente articolo disciplina le modalità di presentazione, i criteri ed i contenuti della documentazione di impatto acustico di cui all'articolo 8 della Legge 26 ottobre 1995, nonché le modalità di controllo del rispetto della normativa.

2. Sono soggetti alla presentazione di una relazione previsionale di impatto acustico al momento della presentazione della istanza per il rilascio del permesso di costruire o della Denuncia di Inizio Attività di cui agli articoli 10 e 22 del D.P.R. 6 giugno 2001 e dell'articolo 1, commi 6 - 14 della legge 21 dicembre 2001, n.

443 e di tutti gli altri provvedimenti a queste collegati i titolari dei progetti o delle opere, nei casi di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:

- a. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b. strade di tipo A (autostrade), strade di tipo B (strade extraurbane principali), strade di tipo C (strade extraurbane secondarie), strade di tipo D (strade urbane di scorrimento), strade di tipo E (strade urbane di quartiere) e strade di tipo F (strade locali) (secondo la classificazione di cui D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni);
- c. discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi;
- d. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- e. opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale"

3. Sono soggetti alla presentazione di una relazione previsionale di impatto acustico al momento della presentazione della istanza per il rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 10 e 22 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e s.m.i. e dell'articolo 1, commi 6 - 14 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a queste collegati, nei casi di realizzazione, modifica o potenziamento di nuovi impianti ed infrastrutture adibiti

- a) ad attività produttive, sportive e ricreative;
- b) a postazioni di servizi commerciali polifunzionali,

4. L'obbligo previsto dal comma precedente si applica anche alle domande per l'autorizzazione alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché alle domande di autorizzazione all'esercizio di attività produttive ivi previste laddove applicabile.

5. Il rilascio di Denuncia di Inizio Attività o di Permessi di costruire per impianti od infrastrutture per i quali non è definita l'attività a cui sono destinati, non è subordinato alla presentazione della Valutazione di Impatto Acustico da parte del richiedente; tale obbligo potrà scaturire comunque al momento della richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività in base alla sua tipologia.

6. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare per utilizzi rientranti nei casi indicati nei commi precedenti, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere presentata da un tecnico abilitato una dichiarazione in cui si certifica che la nuova attività non comporta una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore.

7. In caso di aumento della rumorosità ambientale dovrà essere presentata una relazione di impatto acustico.

8. I rilievi di rumore dovranno essere effettuati con le modalità e la strumentazione prevista dal D.M.A. del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

9. Gli eventuali accorgimenti tecnici ritenuti necessari per prevenire, ridurre o contenere le emissioni sonore eccedenti i valori di qualità saranno inseriti quale atto d'obbligo nel provvedimento abilitativo alla realizzazione e/o esecuzione delle opere necessarie per l'avvio della attività, subordinando l'agibilità dei locali al rispetto di tali prescrizioni.

10. Qualora l'attività proposta non preveda l'utilizzo di attrezzature rumorose, come tali già classificate dalle disposizioni vigenti, è possibile presentare una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, in conformità con i documenti predisposti per le procedure conformi al presente regolamento, in sostituzione della Valutazione di Impatto Acustico.

Articolo 11

Valutazione di clima acustico

1 Al fine di effettuare la verifica dello stato di fatto, per l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di mitigazione, è fatto obbligo ai proprietari e/o gestori delle seguenti strutture di nuova costruzione, di produrre una valutazione previsionale del clima acustico:

- a) scuole e asili nido;

- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 dell'articolo 10 del presente regolamento;
- f) per i ricettori inclusi nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali di tipo A, B, C, D, E ed F di cui all'articolo precedente come precisate nella tabella 1 e 2 del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142.

2. Il documento, redatto da un tecnico competente in acustica a termini di Legge, costituisce una parte integrante della documentazione progettuale da approvare da parte dell'Amministrazione procedente, ed è obbligatoria anche nei casi di realizzazione ex novo di tali tipologie di insediamenti.

3. Nel caso che la valutazione del clima acustico comporti l'obbligo di adottare interventi di mitigazione, la previsione di tali interventi su aree di proprietà privata comportano la qualificazione delle stesse come opere di interesse pubblico o di "pubblica utilità" e quindi soggette alle disposizioni in materia per eventuali procedure espropriative che si rendessero necessarie per acquisire la disponibilità dei suoli necessari alla loro realizzazione.

TITOLO III - REQUISITI DI FONOISOLAMENTO DEGLI EDIFICI

Articolo 12

Requisiti da garantire

1. Riguardo il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno di ambienti civili ad uso privato, pubblico o collettivo si fa riferimento ai requisiti acustici contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
2. I seguenti requisiti di fonoisolamento si applicano ai nuovi edifici pubblici o privati, ai nuovi impianti, modifiche e installazioni di impianti o infrastrutture, ristrutturazioni e recupero del patrimonio edilizio esistente.
3. I progetti presentati ai fini del rilascio del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 3808 e alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a questi collegati, devono essere accompagnati da apposita Relazione Acustica di Progetto redatta esclusivamente da tecnici abilitati in acustica ambientale ai sensi di Legge.
4. I soggetti titolari dei permessi di costruire o i soggetti che hanno presentato denuncia di inizio attività o i loro successori e aventi causa, ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del citato D.P.R. n. 380/2001, devono allegare alla dichiarazione di conformità dell'opera, rispetto al progetto approvato di cui all'art. 25 dello stesso D.P.R., una Relazione di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici redatta esclusivamente da tecnici abilitati in acustica ambientale ai sensi di Legge.
5. Gli ambienti abitativi sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A del D.P.R. 5 dicembre 1997.
6. I limiti acustici da rispettare sono indicati nella Tabella B del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
7. Nella relazione acustica di progetto di cui al comma 3 relativamente ai ricettori inclusi nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali di tipo A, B, C, D, E ed F come precisate nella tabella 1 e 2 del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142, si dovrà tener conto dei livelli acustici prodotti dal traffico delle infrastrutture in base ai limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 del D.P.R. 142/2004.

Articolo 13

Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

1. Sono definiti "impianti tecnologici" gli impianti indicati nelle definizioni contenute nell'articolo 2 del D.P.C.M. 5 dicembre 1997
2. La rumorosità prodotta dagli impianti indicati nel primo comma non deve superare i seguenti limiti:
 - a) 35 dB(A) L_{Amax} con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo, così come definiti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997;

b) 25 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo, così come definiti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

3. Nel caso di esecuzione di misurazioni per le verifiche del rispetto dei limiti di emissione, le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato, comunque diverso da quello in cui il rumore si origina.

TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Articolo 14

Limiti nell'uso per attività funzioni e/o per l'installazione di impianti

1. Il presente titolo indica i criteri da adottare per redigere la documentazione necessaria ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalla Legge Quadro n. 477/1995 per garantire dall'inquinamento acustico.

2. L'allocazione delle attività a maggiore impatto acustico nel patrimonio edilizio esistente deve essere improntato alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna.

3. L'insediamento di attività rumorose dovrà essere compatibile al rispetto del criterio differenziale definito nell'articolo 2 comma 1 e 2 del D.P.R. 1° marzo 1991 e successivi.

Articolo 15

Requisiti di fonoisolamento degli immobili in cui vengono svolte attività rumorose

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'uso specifico per locali per attività rumorose è subordinato alla presentazione di una valutazione di impatto acustico in cui vengono fissati anche i requisiti acustici di elementi edilizi atti a tutelare gli abitanti dai rumori trasmessi, prodotti nell'ambito dello stesso edificio.

Articolo 16

Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni

1. L'installazione di impianti o macchine che durante il loro funzionamento possono dare luogo a vibrazioni o rumori trasmissibili per via strutturale devono di norma essere collocate ai piani terra, interrati e seminterrati su idonei supporti e basamenti antivibrazioni.

2. Nel caso l'installazione di impianti tecnologici che possono provocare rumore sia subordinata ad apposita autorizzazione da parte del Comune, il privato deve allegare alla comunicazione di fine lavori la scheda tecnica dell'impianto installato, comprovante la marcatura CE e la conformità alle norme vigenti.

Articolo 17

Disposizioni relative alla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo

1. Il presente articolo, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo, che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.

2. Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, all'interno dei luoghi sopra indicati i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura LASmax e LAcq, sono quelli riportati nel D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

3. Il gestore dei locali, dovrà verificare i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettua i conseguenti adempimenti, secondo le modalità indicate negli articoli 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

4. Il rilascio dell'autorizzazione all'uso specifico per locali per le attività oggetto del presente articolo è subordinato alla presentazione della documentazione richiesta nel D.P.C.M. del 16 aprile 1999 n. 215.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le attività a carattere temporaneo disciplinate al Titolo V del presente regolamento.

Articolo 18

Rumore prodotto da traffico veicolare

1. Salvo quanto disposto dalle Leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere, nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio di questo Comune, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali sono adibiti i veicoli stessi.
2. Il Sindaco può adottare misure per la regolamentazione del traffico veicolare in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di specifici limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali o di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142.

Articolo 19

Norme per le attività rumorose esistenti

1. Le imprese che esercitano attività rumorose di carattere permanente che alla data di entrata in vigore del Piano di Classificazione Acustica e del presente Regolamento non rispettino i limiti di emissione o di immissione introdotti dallo stesso Piano, devono presentare al Comune, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento apposito Piano Aziendale di Risanamento Acustico, con le modalità previste dalla legislazione vigente.
2. Il Piano Aziendale di Risanamento Acustico deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti, fermo restando che tale termine non può comunque essere superiore ai diciotto mesi dalla presentazione del Piano Aziendale di Risanamento Acustico.
3. La documentazione costituente il piano di risanamento deve essere inviata al Comune, il quale può richiedere all'impresa chiarimenti o ulteriori dati o prescrivere modifiche al piano di risanamento proposto, entro trenta giorni dalla ricezione della relazione di risanamento acustico.
4. Per la valutazione del piano di risanamento acustico il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico del Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.L. competente per territorio.
5. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della relazione tecnica di risanamento acustico di cui al comma 1 del presente articolo, in mancanza di comunicazioni da parte del Dirigente del Servizio incaricato, l'impresa interessata potrà iniziare i lavori di risanamento acustico, i quali dovranno comunque concludersi entro e non oltre dodici mesi dall'approvazione del Piano di risanamento acustico.
6. I lavori dovranno essere svolti nel rispetto delle eventuali prescrizioni del Dirigente del Servizio incaricato, ferma restando la responsabilità dell'impresa stessa per quanto riguarda l'osservanza dei disposti di Legge in materia edilizia ed urbanistica.
7. La mancata presentazione del Piano Aziendale di Risanamento Acustico nei termini previsti dal comma 1 comporta l'obbligo di adeguamento ai limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica nei termini previsti dal medesimo comma 1 e l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 37.

Articolo 20

Redazione dei piani di abbattimento e di contenimento del rumore da parte degli enti gestori delle infrastrutture di trasporto di interesse locale

1. In deroga alle sanzioni previste per chi supera i limiti di immissione ed emissione previsti dall'articolo 2 della Legge 447/1995, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, inclusi i Comuni, le Province e le Regioni, qualora l'esercizio dei loro servizi comporti il superamento dei limiti sopra descritti, hanno l'obbligo di presentare al Comune o ai Comuni territorialmente competenti, un piano di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive del D.M. 29 novembre 2000.

2. L'obiettivo dei piani, è il conseguimento del rispetto dei valori limite stabiliti di regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della 447/1995, all'interno delle relative fasce di pertinenza, e dei limiti previsti dalla classificazione acustica al di fuori di tali fasce: il D.M. 29 novembre 2000 individua per la presentazione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore tre fasi consecutive:

FASE 1 - individuazione delle aree in cui per effetti delle immissioni si abbia superamento dei limiti di immissione previsti;

FASE 2 - relazione del piano di contenimento e abbattimento del rumore;

FASE 3 - conseguimento degli obiettivi.

3. Fatti salvi i termini e le scadenze previsti dal D.M. 29 novembre 2000, il Comune può notificare alle società, agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, l'eventuale superamento dei limiti, allo scopo di sollecitare l'adozione delle opportune misure di contenimento e di mitigazione.

TITOLO V

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Articolo 21

Disposizioni generali

1. Le attività temporanee si intendono sempre autorizzate qualora rispettino i limiti di emissione e di immissione (sia assoluto che differenziale) previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 attribuiti alle zone in cui sono ubicate dal Piano di Zonizzazione Acustica.

2. Qualora tali attività possano superare i limiti sopra indicati, in seguito a particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, deve essere sempre richiesta preventiva autorizzazione in deroga. Quando non altrimenti specificato, non si applica il criterio differenziale.

3. Le attività temporanee, qualora comportino l'impiego di impianti e/o macchinari rumorosi, possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui alla Legge n. 447/1995 e del presente Regolamento, con le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, e, nei casi previsti, sentito il parere del servizio preposto.

4. Tutti i limiti indicati nel presente titolo devono essere misurati come prescritto nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998

5. Il tempo di misura durante le attività di misurazione non può essere inferiore ai 15 minuti, e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato.

CAPO I - CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

Articolo 22

Modalità di utilizzo di impianti ed attrezzature

1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare il più possibile la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Articolo 23

Orari di lavoro

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali o assimilabili al di sopra dei limiti di zona è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7.00 alle ore 22.00 con un intervallo dalle ore 14.00 alle ore 16.00 nel periodo di vigenza dell'ora legale e dalle ore 8.00 alle 20.00 con un intervallo dalle ore 14.00 alle ore 15.00 durante il periodo di vigenza dell'ora solare.

Articolo 24

Casi specifici ed urgenti

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi vari essenziali, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

2. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, quali particolari lavorazioni che non possono essere interrotte (Es.: gettate di calcestruzzo, pavimenti in cemento), ovvero che richiedano un processo di lavorazione continua che, se interrotta, può causare danni all'opera stessa, per essere svolte in deroga agli orari di cui ai precedenti commi, dovranno essere preventivamente autorizzate dal servizio competente, previa dichiarazione da parte del soggetto interessato, della presenza delle cause esimenti dalle limitazioni.

Articolo 25

Provvedimenti di deroga per cantieri edili, stradali o assimilabili

1. Per l'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo sul territorio comunale che abbia una durata superiore a 20 giorni o si svolga in un'area inclusa nelle classi acustiche I e II o altrimenti sia in prossimità di scuole, ospedali e case di cura deve essere presentata, con almeno 20 giorni di anticipo sulla data d'inizio dell'attività, domanda di autorizzazione in deroga, dichiarando il rispetto dell'orario indicato all'articolo 23 accompagnata dalla seguente documentazione:

- planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate;
- relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, dati di emissione acustica, nonché ogni altra informazione ritenuta utile.

2. Qualora il legale rappresentante/titolare dell'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo ritenga necessario, indipendentemente dalla durata del cantiere, superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Dirigente del Servizio incaricato specifica e motivata domanda di autorizzazione in deroga almeno 60 giorni prima dell'inizio della attività, accompagnata dalla seguente documentazione:

- planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate;
- relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, dati di emissione acustica, la durata del cantiere, limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste, nonché ogni altra informazione ritenuta utile.

5. il Dirigente del Servizio incaricato valutate le motivazioni, autorizzerà l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

6. La violazione delle prescrizioni potrà comportare la revoca dell'autorizzazione e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi di rumore e orari del presente regolamento.

CAPO II - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

Articolo 26

Individuazioni delle aree e criteri generali

1. La localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di zonizzazione acustica del territorio.

2. Nel caso della violazione delle prescrizioni imposte per lo svolgimento delle attività rumorose il Dirigente competente provvederà ad intimare immediatamente il rientro nei limiti massimi di rumore e orari del presente regolamento o dell'autorizzazione specifica salvo pronunciare la revoca della autorizzazione l'attività rumorosa con sospensione completa dell'attività autorizzata.

3. Il Dirigente del servizio incaricato conserva un apposito registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale.

4. Le manifestazioni di durata inferiore ai 3 giorni consecutivi dove si prevede il rispetto dei limiti di emissione, sono sempre autorizzate in deroga semplificata.

Articolo 27

Provvedimenti di deroga, orari e limiti massimi nelle aree destinate dal Piano di Zonizzazione Acustica ad attività temporanee e manifestazioni a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto

1. Le attività temporanee e le manifestazioni, ovvero mobile ovvero all'aperto, possono essere effettuate nelle aree appositamente individuate nella cartografia del piano ;

2. Il soggetto interessato dovrà inviare apposita richiesta al Dirigente competente almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea, per il rilascio dell'autorizzazione in deroga, corredata dalla documentazione prevista dall'art. 17 della L.R. 3 agosto 1999, n. 14 di seguito riportata:

a) planimetria in scala da 1:500 a 1:1.000 della zona utilizzata evidenziando la collocazione territoriale delle attività rispetto agli edifici circostanti;

b) il periodo presumibile o la durata delle attività che si intendano intraprendere;

c) la fascia oraria interessata;

d) i macchinari, gli strumenti, gli impianti eventualmente utilizzati che determinano apprezzabili emissioni di rumore;

e) la stima dei livelli di rumore immesso nell'ambiente abitativo ed esterno;

f) le misure di attenuazione del rumore e di bonifica acustica predisposte.

3. Il Dirigente del Servizio incaricato dovrà richiedere il parere dell'A.R.P.A.L., autorizzando, valutate le motivazioni, l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

4. L'atto di autorizzazione in deroga dovrà essere indicato nel provvedimento autorizzativo allo svolgimento della manifestazione emesso dal Comando della Polizia Municipale.

Articolo 28

Provvedimenti di deroga, orari e limiti massimi nelle aree non individuate dal Piano Zonizzazione Acustica per gli spettacoli - area di fascia costiera

1. Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle richiamate all'articolo 27 1° comma del presente regolamento esclusivamente in area della fascia costiera dovrà essere indirizzata al Dirigente del Servizio competente specifica richiesta, almeno

15 giorni prima dell'inizio dell'attività. Le manifestazioni e spettacoli temporanei potranno essere autorizzati fino alle ore 02.00, fermo restando che dalle ore 24,00 dovranno essere rispettati i limiti di rumore previsti dal piano.

2. La richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dall'art. 17 della L.R. 3 agosto 1999, n. 14, indicata al comma 2 dell'art. 27;

3. Il comune rilascia l'autorizzazione sulla base dei dati contenuti nella relazione di cui al comma precedente e, qualora trattasi di autorizzazione in deroga, previo parere dell'ARPA, con indicazione altresì dei valori massimi e delle eventuali specifiche prescrizioni, tenendo conto dell'esigenza di tutelare il riposo delle persone.

4. L'autorizzazione è rilasciata dal comune entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'interessato. Tale termine si intende sospeso in pendenza del parere dell'ARPA di cui al comma 3, da esprimere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta del comune. Sia il comune che l'ARPA possono interrompere il decorso dei rispettivi termini se, prima della loro scadenza, rappresentino esigenze istruttorie connesse alla necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio.

5. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, il comune non può comunque procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere dell'ARPA richiesto a norma del comma 5 del presente articolo.

6. Le manifestazioni e gli spettacoli aventi le stesse caratteristiche in termini di emissioni sonore e organizzati nel corso del periodo estivo da parte di uno stesso operatore, possono essere soggetti ad un'unica autorizzazione in deroga e sia allegato alla domanda di autorizzazione il calendario completo delle iniziative.

Articolo 29

Provvedimenti di deroga, orari e limiti massimi nelle aree non individuate dal Piano Zonizzazione Acustica per gli spettacoli - Norme Generali

1. Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle richiamate all'articolo 28 comma 1 del presente regolamento, dovrà essere indirizzata al Comando della Polizia municipale, specifica richiesta corredata dalla documentazione prevista al comma 2 dell'art. 27 almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività;

2. Nel caso previsto dai commi precedenti l'Autorizzazione in deroga è rilasciata contestualmente alla autorizzazione di pubblico spettacolo di Pubblica Sicurezza.

3. Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi anche nelle aree richiamate all'articolo 28 comma 1 del presente regolamento, con durata superiore a tre giorni consecutivi, dovrà essere indirizzata al Dirigente del Servizio competente specifica comunicazione, ove si dichiara il rispetto del limite di emissione previsti dal primo comma; l'interessato dovrà allegare alla domanda di autorizzazione in deroga da presentare almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività la seguente documentazione:

- una dichiarazione firmata del rispetto degli orari e dei limiti di emissione sopra indicati in facciata dei recettori sensibili più vicini;
- una relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale 89/1998;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
- relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, dati di emissione acustica, ed ogni altra informazione ritenuta utile.

5. Nel caso previsto dal comma precedente l'Autorizzazione all'attività rumorosa temporanea in deroga è rilasciata dal Dirigente del servizio inquinamento acustico.

6. Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi anche nelle aree richiamate all'articolo 28 comma 1 del presente regolamento, qualora sia previsto il superamento

dei limiti di rumore e/o degli orari ammessi, dovrà essere indirizzata al Dirigente incaricato specifica domanda di autorizzazione in deroga, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

7. Allegato al modello si dovrà presentare la seguente documentazione redatta da Tecnico competente in acustica ai sensi di Legge: e contenente gli elementi di cui al comma 4

8. Nel caso in cui non vi sia il parere A.R.P.A.L. già reso sulla relazione tecnica il termine del procedimento è di 90 giorni dal ricevimento della istanza; la documentazione sarà trasmessa a cura dell'Amministrazione comunale ed a spese del soggetto richiedente.

9. Il Dirigente del Servizio incaricato, acquisito il parere dell'A.R.P.A.L. autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga, con tutte le condizioni ritenute necessarie per la garanzia del rispetto delle disposizioni sull'inquinamento rumoroso.

10. Per le aree in prossimità di edifici scolastici l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

CAPO III - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Articolo 30

Uso di attrezzature rumorose specifiche

Per l'uso temporaneo di tali attrezzature non viene richiesta alcuna autorizzazione, ma vengono fissati criteri generali ai quali occorre attenersi:

a) Attrezzature da giardino: nei centri abitati, l'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito nel periodo estivo dalle ore 9.00 e dalle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 e periodo invernale dalle 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00. Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacente ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente;

b) Cannoncini per uso agricolo: l'impiego di tali dispositivi utilizzati per sventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni ecc.) che invadono le colture in atto, è consentito ad una distanza superiore di 500 metri dal più vicino nucleo abitato, con cadenza di sparo non inferiore a 8 minuti. L'uso di tali attrezzature è consentito in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Comunale di Polizia Rurale.

c) Impianti di condizionamento: L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione di aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 nonché i limiti massimi di emissione e di immissione ed i limiti differenziali di cui D.P.C.M. 14 novembre 1997.

d) Pubblicità fonica: la pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nel periodo estivo dalle ore 9.00 e dalle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00 e periodo invernale dalle 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 esclusa la domenica. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone classificate I e II nel Piano di Zonizzazione Acustica. Il titolare dell'attività di diffusione di messaggi pubblicitari fonici deve presentare alla Polizia Municipale una Denuncia di Inizio Attività contenente una breve descrizione delle apparecchiature utilizzate, delle vie del territorio comunale in cui si intende svolgere l'attività e della durata complessiva dell'attività;

e) Allarmi antifurto: i sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti;

f) Autolavaggi: lo svolgimento di attività di autolavaggio con mezzi automatici dotate di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet ecc), anche self-service, installate in zone residenziali in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16,00 alle ore 20.00 e nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16,00 alle ore 21.00. Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui agli strumenti urbanistici ed ad una distanza di almeno 100 metri dalle stesse.

g) Dispositivi ad onda d'urto per la difesa antigrandine: possono essere utilizzati dalle ore 07.00 alle ore 23.00, salvo circostanze meteorologiche eccezionali. Il loro uso è ammesso ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino nucleo abitato.

h) Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti: Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori in sonorizzazioni ecc.) e organizzativi (opportuna turnazione per zone degli orari di inizio pulizia) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

TITOLO VI - CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 31

Competenze

1. L'autorità competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 10 della Legge 447/1995 e comunque quelle previste dal presente Regolamento, a seguito di superamenti dei limiti di rumore da parte dell'attività, è il Comando della Polizia Municipale.

Articolo 32

Modalità di svolgimento dei controlli

1. Le attività di controllo del rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente regolamento sono di competenza della Polizia Locale, che segue il procedimento amministrativo relativo agli esposti e alle segnalazioni dei privati cittadini per disturbo provocato da emissioni rumorose provenienti da attività produttive o da esercizi commerciali.

2. L'Amministrazione comunale non è competente in materia di segnalazioni di disturbo tra soggetti privati. In questo caso i cittadini possono rivolgersi all'Amministratore di Condominio, per verificare il regolamento condominiale, rivolgersi ad un tecnico abilitato in acustica oppure al Giudice di Pace.

3. Per le attività di controllo il Servizio si avvale della collaborazione e degli accertamenti eseguiti con il Corpo di Polizia Municipale e dall'A.R.P.A.L.

4. In relazione al dispositivo del comma precedente è compito:

A) Del Corpo di Polizia Municipale effettuare i controlli relativi al rumore prodotto da: pubblici spettacoli, circoli privati, alberghi, attività commerciali, attraverso sopralluoghi ed accertamenti con appositi strumenti disponibili;

B) Dell'A.R.P.A.L. effettuare i controlli relativi al rumore prodotto da: attività industriali, attività artigianali, attività sportive, infrastrutture di trasporto;

C) Il Servizio interessato con ausilio dell'A.R.P.A.L. e del Corpo di Polizia Municipale, in quanto organi accertatori, provvede ad effettuare le misurazioni fonometriche ed a stilare un rapporto con l'indicazione dei rilievi fonometrici effettuati nonché di eventuali misure da adottare, comprese le eventuali sanzioni amministrative da applicare. Le misure fonometriche saranno effettuate da tecnici A.R.P.A.L. competenti in acustica ed eventualmente da tecnici competenti in acustica incaricati dal servizio di inquinamento acustico del Comune

5. In caso di segnalazioni di disturbo per emissioni rumorose il soggetto interessato deve presentare una segnalazione scritta, con l'indicazione dei dati relativi all'attività e l'indicazione della sorgente/i rumorose che producono il disturbo.

6. Nei casi di cui al comma 3 la Polizia Municipale esegue un primo sopralluogo presso l'attività oggetto della segnalazione per verificare la presenza di sorgenti rumorose oggetto del disturbo e la possibilità di individuare soluzioni immediate al problema.

7. L'Ufficio verifica successivamente la presenza dell'eventuale valutazione di impatto acustico prodotta dal titolare dell'attività nell'ambito di procedimenti di competenza.

8. In caso di assenza di una valutazione di impatto acustico e comunque in caso di persistenza della situazione di disturbo, l'Ufficio può richiedere l'intervento di A.R.P.A.L. al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente previa effettuazione di rilievi fonometrici presso il soggetto disturbato che ha presentato la segnalazione, redigendo una apposita relazione sulla situazione rilevata.

9. Il costo dei rilievi fonometrici eseguiti da A.R.P.A.L. sarà a carico del titolare dell'attività qualora i valori misurati superino i limiti imposti dalla normativa vigente, mentre sarà a carico del soggetto che ha effettuato la segnalazione qualora i valori misurati risultino al di sotto dei limiti di legge.

10. In caso di superamento dei limiti del rumore, la Polizia Locale emetterà una "diffida" con la quale si intima il titolare dell'attività rumorosa di attuare entro un determinato termine temporale tutti gli interventi necessari a riportare entro i limiti di legge i livelli di rumorosità, prescrivendo la presentazione obbligatoria della Valutazione di Impatto Acustico redatta da tecnico competente in acustica che dimostri l'efficacia degli interventi adottati.

11. Trascorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente, l'Ufficio proporrà al S.U.A.P. la sospensione delle concessioni o autorizzazioni commerciali di cui è titolare l'attività in oggetto della procedura utili per riportare entro i limiti di legge i livelli di rumorosità contenuti nella diffida.

Articolo 33

Vigilanza sugli avventori degli esercizi pubblici

1. Il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico ha l'obbligo di vigilare a che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi, rumori ed altre attività, le occupazioni o il riposo delle persone anche nelle aree esterne al locale.

2. Nel caso di accertata violazione al disposto del 1° comma del presente articolo, ferma restando l'eventuale responsabilità del gestore in ordine al reato di cui all'articolo 659 del Codice Penale, si procede alla revoca della concessione comunale di qualunque genere e tipologia sia stata rilasciata per l'occupazione del suolo pubblico.

3. Nel caso di recidiva, ivi compreso il caso in cui il reiterato disturbo accertato non è addebitabile a responsabilità soggettiva del gestore dell'esercizio quanto all'oggettiva e causale ascrivibilità della situazione all'espletamento dell'attività, può essere adottata l'ordinanza dirigenziale di anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio.

Articolo 34

Sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie

1. Nel caso di inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono previste le seguenti sanzioni:

a. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e/o di immissione, fissati in conformità al D.P.C.M. 14 novembre 1997, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.165,00 ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della Legge n. 447/1995;

b. Chiunque, in assenza della prescritta autorizzazione comunale prevista al Titolo V del presente regolamento, svolga attività, manifestazioni o spettacoli all'aperto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00.

2. Le imprese che omettono di presentare, entro il termine previsto dell'articolo 21, il relativo piano aziendale di risanamento, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 258,00 a € 10.329,00.

3. Le imprese che omettono l'esecuzione dell'intervento di bonifica entro il termine a tal fine prescritto ai sensi dell'articolo 21, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00.

4. Qualora, nei tre anni successivi alla comminazione della sanzione prevista dal comma 1, il contravventore incorra nuovamente nelle medesime infrazioni, il Comune dispone la sospensione dell'attività commerciale e delle licenze per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 20 giorni, da effettuare nel periodo di maggiore affluenza della tipologia di attività.

5. Nel caso di recidiva nell'arco di un quinquennio dell'applicazione della prima sanzione l'Amministrazione comunale può procedere alla revoca dell'autorizzazione commerciale e/o delle altre licenze, autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati per impedire la reiterazione delle infrazioni.

6. In caso di persistente inadempimento agli obblighi la cui violazione e' oggetto delle sanzioni previste dai commi precedenti, il Comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, può procedere ad applicare nuovamente le sanzioni ivi stabilite.

7. Per tutti i casi non diversamente disciplinati da Legge Statale e/o Regionale, i contravventori alle disposizioni del predente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, saranno puniti con la sanzione amministrativa da minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 - bis della Legge 18 agosto 2000 n. 267, come inserito dall'articolo 16 Legge 16 Gennaio 2003 n. 3 ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale e loro successive modificazioni ed integrazioni. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti e/o non ottemperi alle prescrizioni stabilite fissati con le ordinanze emanate nelle materie previste dal Regolamento è punito con la sanzione prevista dal precedente comma ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale.

9. L'inosservanza delle Ordinanze sindacali di carattere contingibile e urgente emanate per motivi di inquinamento acustico è punita secondo la gravità con il pagamento di una somma di denaro da € 1.0323,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10 comma 1 della Legge 447/1995.

10. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni al presente Regolamento ed alle relative Ordinanze è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 24 novembre 1986 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.